



Tribunale di Sorveglianza di Cagliari

Ufficio di Sorveglianza di Cagliari

Procura Generale di Cagliari

Procura della Repubblica di Cagliari

Ordine degli Avvocati di Cagliari

**UDIENZE DEL TRIBUNALE e DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA  
IN VIDEOCONFERENZA**

Artt. 2 comma 7 D.L. 11/2020, 45 *BIS* E 146 *BIS* Disp. Att. C.p.p.

**Protocollo d'intesa**

Visto il D.L. n. 11 del 8 marzo 2020, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visti i D.P.C.M. 9 marzo 2020 e 22 marzo 2020;

vista le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate in data 5.3.2020 e 11.3.2020 ("*Linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020*");

Considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID\_19, salvaguardando "*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/2020 secondo il quale i Capi degli Uffici Giudiziari possono adottare "*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/2020 secondo il quale è possibile prevedere "*la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 C.P.P. di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze*";

Visto l'art. 83 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (*"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"*);

Considerato che l'art. 2 comma 7 lett. e) D.L. n. 11/2020 dispone che *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto"*;

Considerato che con le delibere adottate in data 5.3.2020 *"Linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020"* e 11.3.2020 *"Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020"* il Consiglio Superiore della Magistratura ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Rilevato che Il Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera in data 11.3.2020 ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

Considerato che il Direttore Generale del DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10.3.2020 con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *"Skype for Business"* e *"Teams"*, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

preso atto del successivo provvedimento con cui il medesimo Direttore Generale in data 20 marzo 2020 ha previsto (art. 3) che le udienze penali di cui al 12° comma dell'art. 83 D.L. n. 18/2000 si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo altresì che in alternativa possono essere utilizzati i collegamenti da remoto di cui all'art. 2 (vale a dire Skype for business e Teams);

Visto l'art. 83 del D.L. 17.3.2020 N. 18 che ha confermato, senza modifiche sostanziali, le disposizioni del D.L. n. 11/2020 estendendo il periodo *"cuscinetto"* fino al 15.4.2020 e prevedendo un periodo successivo dal 16.4.2020 al 30.6.2020 interessato da misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID\_19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria ;

Considerato che, dunque, fino alla data del 15.4.2020 e verosimilmente anche per il periodo immediatamente successivo (allo stato prevedibile fino alla data del 30.6.2020) l'emergenza epidemiologica da COVID-19 determinerà la necessità di impedire qualsiasi assembramento di persone, di ridurre nella misura massima consentita la presenza in persona dei soggetti nei luoghi di lavoro compresi gli uffici giudiziari (oltre al generale divieto di uscire dal domicilio, salvo i casi eccezionali previsti per ragioni sanitarie, lavorative o di necessità, adeguatamente documentate);

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Alle udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza e il Magistrato di Sorveglianza relative a procedimenti interessanti soggetti detenuti o internati che abbiano chiesto espressamente la trattazione o che siano interessati al procedimento ai sensi dell'art. 51 *ter* o.p. o a procedimenti relativi a misure di sicurezza (art. 83 co. 3 DL 18/2020) si procederà in videoconferenza.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2. Vengono individuati come sistemi informatici per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Skype for business o Microsoft TEAMS, forniti dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi compresa l'avvocatura.
3. Il **difensore** del condannato dovrà comunicare al giudice procedente prima dell'udienza se intende essere presente, in alternativa, da remoto con collegamento telematico o presso l'aula d'udienza o presso la Casa Circ.le/REMS ove si trova il condannato; nel caso di collegamento da remoto provvederà anche ad indicare l'indirizzo di posta elettronica PEO da utilizzare per collegamento. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione presso l'aula d'udienza.
4. Il **giudice** stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute dalle parti; anche il Pubblico Ministero, i componenti esperti del Tribunale di Sorveglianza (se possibile), così come i difensori e con le medesime modalità, potranno fare richiesta di partecipare da remoto.
5. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero, condannato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Presidente con decreto motivato darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19*";
6. Nell'ipotesi in cui risulti la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto al condannato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con il condannato e con le altre parti processuali. Il difensore e il condannato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono o attraverso l'attivazione di un

contatto sulla piattaforma telematica da parte della polizia penitenziaria, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis co 4 Disp.Att. c.p.p.

7. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento del Giudice e di tutte le parti processuali.
8. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
9. Nel corso dell'udienza la parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza. Della avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d'udienza, che all'esito sarà inviato al difensore alla casella di posta elettronica precedentemente indicata.

Il presente protocollo è operativo a partire dal 31.3.2020 e sino al 15.4.2020, salvo eventuale proroga del termine disposta *ex lege* e cesserà in ogni caso di avere efficacia alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a verificare il regolare funzionamento dello svolgimento da remoto delle udienze e ad apportare le eventuali necessarie modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e alle Direzioni degli istituti penitenziari del Distretto.

Cagliari, 31 marzo 2020.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Il Procuratore Generale della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati